



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Errico ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

Nelle cause civili di I Grado riunite iscritte ai nn. r.g. 2664/2023+2682/2023 promosse da:

*Parte\_1* (C.F. *C.F.\_1* ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Foglia, elettivamente domiciliato in Parma, Via Camillo Rondani 4, presso lo studio del difensore

E

*Parte\_2* (C.F. *C.F.\_2* ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Foglia, elettivamente domiciliato in Parma, Via Camillo Rondani 4, presso lo studio del difensore

**ATTORI**

Contro

*Controparte\_1*

*[...]* (C.F. e P.IVA *P.IVA\_1* ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Belli e dall'Avv. Antonio Belli, elettivamente domiciliato in Parma, Viale Berenini 4, presso lo studio dei difensori

**CONVENUTO**

In punto a: giudizio di merito opposizione all'esecuzione (artt. 615, comma II, c.p.c.)

**CONCLUSIONI**

Per l'attore *Parte\_1* come da note depositate in data 29.10.2025 e da verbale d'udienza:

*"Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, in accoglimento della proposta opposizione, annullare e/o comunque dichiarare nulli senza nessun*

1

effetto, l'atto di pignoramento di cui in epigrafe, non essendo munita controparte di idoneo titolo esecutivo nei confronti dell'opponente, e dunque essendo essa carente ab origine del diritto di procedere in executivis nei confronti di quest'ultimo.

Con vittoria di spese, compenso professionale, maggiorazione 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”;

Per il convenuto Controparte\_1,

come da note depositate in data 28.10.2025 e da verbale d'udienza:

“voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

- in via principale e di merito, rigettare i giudizi, ora riuniti, proposti dal signor Parte\_1 e dal signor Parte\_2 e respingere integralmente tutte le domande svolte dagli attori in quanto inammissibili, nulle, improponibili, illegittime, infondate in fatto e in diritto e non provate, rigettando ogni e qualsiasi domanda avanzata dalle parti attrici nei confronti del convenuto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali liquidati ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022, oltre IVA e CPA come per legge e con condanna degli attori al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c.”.

#### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 Parte\_1 Parte\_2 con distinti atti di citazione, instauravano la fase di merito del giudizio di opposizione successiva all'esecuzione (l'una iscritta al n. r.g. 2664/2023 e l'altra iscritta al n. r.g. 2682/2023), a seguito dei ricorsi ex artt. 615, comma II, c.p.c. promossi avanti al Giudice dell'Esecuzione nelle procedure esecutive mobiliari presso terzi n. R.G.Es.Mob. Trib. Parma n. 35/2023 (debitore esecutato Parte\_1 e n. 63/2023 (debitore esecutato Parte\_2), dopo lo svolgimento della fase sommaria, conclusasi con il rigetto della istanza di sospensione della esecuzione, confermato anche dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo.

Gli attori deducevano in fatto che:

-il Controparte\_1 aveva promosso nei loro confronti le sopra indicate procedure esecutive per la somma complessiva di € 285.419,73 azionando, quale titolo esecutivo, il lodo arbitrale depositato in data 8.11.2019 a definizione del procedimento arbitrale tra Parte\_3

[...] da un lato, e la società Controparte\_2 Parte\_4 -nel corso del giudizio il Collegio Arbitrale aveva accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dai soci Parte\_2 e Parte\_1, pure citati in giudizio, perché ad essi non opponibile la clausola compromissoria contenuta nello Statuto del Caseificio di cui la società semplice era socia;

-il sopra indicato lodo arbitrale conteneva una statuizione di condanna solo nei confronti della società **Controparte\_2** **Parte\_4**

In diritto, eccepivano l'inesistenza del diritto del **Controparte\_1**

[...] a procedere esecutivamente nei propri confronti per assenza di titolo esecutivo, muovendo dall'assunto che l'accoglimento da parte del Collegio Arbitrale dell'eccezione di incompetenza nei confronti dei soci, rimasti così estranei al giudizio arbitrale (ed a cui ha fatto seguito la pronuncia di condanna al pagamento della somma di € 285.065,69 nei confronti della sola società **Controparte\_3** , comporterebbe l'impossibilità per il **CP\_1** di agire nei confronti degli odierni attori/soci in forza di detto lodo.

Concludevano chiedendo di annullare e/o comunque dichiarare nulli e senza nessun effetto gli atti di pignoramento, per carenza di titolo esecutivo nei propri confronti, con vittoria di spese.

Con comparse di costituzione depositate in data 08.11.2023 il [...]

**Controparte\_1** (d'ora in avanti, più semplicemente, **CP\_1**) [...] si costituiva nei giudizi n. r.g. 2664/2023 e 2682/2023, contestando le citazioni avversarie e chiedendone il rigetto.

A seguito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., depositate dal solo convenuto, e disposta la riunione dei due giudizi alla udienza del 21 febbraio 2024, seguivano alcuni rinvii per verificare la possibilità di una soluzione transattiva della controversia e veniva infine fissata l'udienza del 4 giugno 2025 per la rimessione in decisione, poi rinviata dal GOP Dott. Luigi Ferrarini, subentrato nel ruolo del Giudice titolare durante il periodo di congedo della stessa. All'esito del congedo del Giudice titolare del ruolo, veniva fissata l'udienza del 29.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., svolta con modalità cartolare.

**Parte\_1** e il **Controparte\_1** precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza nei termini di legge.

2. In via preliminare, si osserva che l'omesso deposito di note scritte per l'udienza del 29.10.2025 da parte di **Parte\_2** da considerarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come mancata comparizione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa.

Difatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione

che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass., 11222/2018; Cass., 22360/2013).

3. Ciò chiarito, le domande degli attori sono infondate e devono essere rigettate.

4. Con la presente opposizione, diretta a contestare la titolarità in capo al **CP\_1**

[...] del diritto di agire esecutivamente nei confronti degli odierni attori, dunque qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c., **Parte\_2** e

**Parte\_1** ccepiscono la carenza di titolo esecutivo del **CP\_1** nei propri confronti. La domanda attorea muove dall'assunto che il lodo arbitrale sopra meglio indicato non costituisce titolo esecutivo anche nei confronti dei soci personalmente, in quanto rimasti estranei al giudizio arbitrale, svolto tra la società semplice (di cui gli attori sono soci) e l'odierno convenuto.

La tesi prospettata dagli attori non è condivisibile.

In generale, si osserva che l'art. 2267 c.c. prevede che per le obbligazioni sociali della società semplice rispondono, oltre alla società, anche personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della stessa e, salvo patto contrario, gli altri soci.

La responsabilità del socio per i debiti della società semplice, dunque, è solidale e sussidiaria rispetto a quella della società e trae origine dalla sua qualità di socio (ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 3022 del 16/02/2015, Rv. 634104 – 01).

Corollario di tale principio, nell'ambito del processo esecutivo, è che la sentenza di condanna pronunciata all'esito di un giudizio svolto tra il creditore ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile della società stessa, proprio perché dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, in ragione di tale sua qualità.

Né può ritenersi, nella fattispecie che ci occupa, che la decisione del Collegio Arbitrale sul proprio difetto di competenza nei confronti dei soci, comporti una deroga al principio sopra richiamato, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio stesso per le obbligazioni derivanti dalla sentenza di condanna (in questo caso lodo arbitrale) pronunciata a favore del creditore di una società di persone.

In altri termini, ciò che rende il lodo arbitrale (al pari di ogni titolo esecutivo giudiziale), titolo esecutivo eseguibile non solo nei confronti della società, ma anche dei soci, è proprio la struttura della stessa società di persone, da cui trae origine e fonte la responsabilità (ancorchè sussidiaria) dei singoli soci.

Difatti è orientamento consolidato della Corte di Cassazione che il creditore titolato di una società di persone possa agire in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile: “*La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una*

società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile [salvo, ovviamente, il beneficio d'escussione, che nel caso di specie non è invocato dagli odierni ricorrenti], in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009, Rv. 606369 - 01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19946 del 06/10/2004, Rv. 577542 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 613 del 17/01/2003, Rv. 559807 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 08/08/1997, Rv. 506564 - 01) ed ancora: "Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone estende i suoi effetti anche contro i soci illimitatamente responsabili, derivando dall'esistenza dell'obbligazione sociale necessariamente la responsabilità dei singoli soci e, quindi, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6734 del 24/03/2011, Rv. 617488 - 01).

Dunque, colui il quale possiede un titolo esecutivo giudiziale nei confronti d'una società di persone può metterlo in esecuzione nei confronti dei soci illimitatamente responsabili salvo, ovviamente, il beneficio d'escussione, che nel caso di specie non è invocato dagli odierni attori.

Ebbene, nella vicenda in esame non è contestato ed è documentato che:

- in data 08/11/2019, il Collegio Arbitrale costituito in Parma, nelle persone degli arbitri, Avv. Michele Calandruccio, Avv. Paolo Michiara e Avv. Giancarlo Buccarella, a definizione della controversia insorta tra la società *Controparte\_3* da un lato, ed il [...]

*Controparte\_1*, dall'altro, ha emesso lodo arbitrale con il quale ha accolto la domanda del *CP\_1*, condannando la società *Controparte\_3* al pagamento di € 285.065,69, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

- il lodo arbitrale è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale Ordinario di Parma ai sensi dell'art. 825 c.p.c. e ad esso è stata apposta la formula esecutiva in data 21/02/2020.

Inoltre non è contestato che l'odierno convenuto abbia agito esecutivamente nei confronti di *Pt\_2* e *Parte\_1* solo a seguito di esecuzione parzialmente satisfattiva promossa nei confronti della società *Parte\_2* e *Parte\_4*.

Ne consegue il diritto del creditore procedente *Controparte\_1* [...] ad agire nei confronti di *Parte\_2* e *Parte\_1* in forza del lodo arbitrale del 08.11.2019 sopra meglio indicato, con conseguente legittimità delle procedure esecutive nn. R.G.Es.Mob. Trib. Parma 35/2023 e 63/2023, in quanto il lodo formatosi nel giudizio arbitrale tra la società *Controparte\_3* ed il [...]

[..]

soci illimitatamente responsabili della sopra indicata società semplice.

5. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere rigettata.

Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno avanzata ex art. 96 c.p.c. dal convenuto per insussistenza degli elementi constitutivi ed anche in considerazione della disponibilità manifestata dagli attori, per il tramite del difensore, ad addivenire ad una soluzione transattiva.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte convenuta come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per la fase studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e del modulo decisorio semplificato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- rigetta le domande degli attori;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. del convenuto;
- condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare al convenuto le spese di lite del presente giudizio pari ad €. 14.170,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.

Parma, 20 novembre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Filomena Errico